

COMUNE DI PUTIFIGARI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

CAPO I NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e s.m.i., di seguito indicato come D. Lgs. n. 507/1993.
2. Il presente Regolamento integra, altresì, la disciplina della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo.

Art. 2 - Ambito di applicazione. Limite temporale

1. Il presente Regolamento disciplina la materia in tutto il territorio comunale.
2. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 1, comma 7, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, il presente Regolamento si applica sino all'anno precedente alle applicazioni, anche in via sperimentale, della tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i..

CAPO II ELEMENTI DEL TRIBUTO

Art. 3 - Zone di applicazione

(art. 59, commi 2 e 5 - Art. 79, comma 3 del D. Lgs. 507/1993)

1. L'applicazione della tassa a tariffa intera è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso, in regime di privativa, il servizio dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati, individuati da provvedimenti formali.
2. Nelle zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani interni in regime di privativa, la tassa è dovuta nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, e nei limiti di cui all'art. 59, comma 2, ultimo periodo, del D. Lgs. 507/1993.

ART. 4 - Presupposto della tassa

(art. 62, commi 1, come sostituito dall'art. 3, comma 68, della legge 28.12.1995, n. 549 e 4 del D. Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 3.
2. Per le abitazioni coloniche e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la parte terminale della strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

3. Per i locali ad uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o dal gestore dell'attività di affittacamere quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte delle superficie sia utilizzata per lo svolgimento di attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.
5. Nelle zone di cui all'art. 3, secondo comma, nelle quali non viene effettuata la raccolta in regime di privativa, gli occupanti ed i detentori degli insediamenti, previa denuncia al Comune ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani ed equiparati nei contenitori vicini ed a corrispondere la tassa in misura ridotta delle percentuali seguenti sulla tariffa ordinaria a seconda della distanza su strada carrozzabile al più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata e di fatto servita.

Misura della riduzione	Distanza dal contenitore più vicino
10 %	Non più di 500 mt
20%	Oltre 500 mt

6. Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi artt. 14, 15 e 16 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo del 30% della tariffa ordinaria.

ART. 5 - Esclusioni

(art. 62, comma 2, del D. Lgs. n. 597/1993)

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree inutilizzate purchè risultanti in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno, indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili.
2. Non sono comunque soggetti a tassa:
 - a) i locali e le aree scoperte che per la loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti;
 - b) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'originario conferimento dei rifiuti al servizio svolto in regime di privativa ove ricorrano le fattispecie contemplate nell'art. 62, comma 5, del D. Lgs. n. 507/1993.
3. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto della parte di essa ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, nonché i rifiuti tossici e nocivi, salvo il disposto di cui al successivo art. 8, comma 2.

ART. 6 - Soggetti passivi

(art. 63 del D. Lgs. n. 507/1993)

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art. 4, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso permanente comune.

ART. 7 - Locali in multiproprietà?

(art. 63, comma 3, del D. Lgs. n. 507/1993)

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è il responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori i quali mantengono ogni altro obbligo o diritto derivante da rapporto tributario attinente ai locali ed alle aree in uso esclusivo.

ART. 8 - Locali ed aree tassabili

(art. 62 del D. Lgs. n. 507/1993)

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissi o semplicemente posta sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi. Sono da considerarsi, in ogni caso, tassabili, le superfici utili di:
 - a) tutti i vani all'interno di abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi, serre, ecc.) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
 - b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni;
 - c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superficie occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
 - d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate direttamente per tali attività;
 - e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale da aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
 - f) tutti i vani, accessori e pertinenze senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici, comprese le unità sanitarie locali, dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
 - g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate a depositi di materiali, destinanti ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi di amministrazione, uffici, depositi, magazzini, ecc.
 - h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.
2. Si considerano aree tassabili:
 - a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
 - b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc.) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
 - c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinati ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
 - d) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o specie assimilabili;
 - e) tutte le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili.

3. Si considerano altresì tassabili, con tariffa ridotta all'80% , tutte le superfici nelle quali si formano residui qualificabili come rifiuti speciali non assimilabili, tossici o nocivi che risultino effettivamente ed obiettivamente destinati al riutilizzo.

ART. 9 - Locali ed aree non utilizzate

(art. 62 del D. Lgs. n. 507\1993)

1. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.
2. I locali per abitazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamento.
3. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, di attrezzature, e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

ART. 10 - Assimilazione, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

(legge comunitaria 1995\1997, n. 128 del 24 aprile 1998)

1. Ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:
 - a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - b) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - c) sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
 - d) accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - f) paglia e prodotti di paglia;
 - g) scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - h) fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - i) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - j) feltri e tessuti non tessuti;
 - k) pelle e simil pelle;
 - l) gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
 - m) resine termoplastiche e termo indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - n) rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art. 2 del D.P.R. n. 915\1982;
 - o) imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
 - p) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - t) nastri abrasivi;
 - u) cavi e materiale elettrico in genere;
 - v) pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
 - w) scarti in genere della produzione di alimenti, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - x) scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) , anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);

- y) residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- z) accessori per l'informatica.
- 2. I rifiuti elencati sotto il precedente comma 1 e quelli suscettibili di esservi compresi per similarità nel detto elenco, sono considerati assimilati se la loro produzione annua riferita alla superficie complessivamente utilizzata per l'attività economica, non superi i 10 Kg/mq ovvero 01 mc\mq.
- 3. Sono comunque esclusi dalla assimilazione i rifiuti degli imballaggi terziari e di quelli secondari qualora siano conferiti in raccolta differenziata.
- 4. Non sono compresi nel regime di privativa i rifiuti assimilati di cui è documentalmente comprovata la diretta destinazione al recupero i rifiuti urbani destinati al recupero in impianti interni ed insediamenti industriali autorizzati in base ad accordi di programma, i rifiuti smaltiti nel luogo di produzione, i rifiuti di beni durevoli che siano consegnati dal detentore al rivenditore per il successivo ritiro dei produttori ed importatori sulla base di accordi di programma.

CAPO III TARIFFAZIONE

ART. 11 - Obbligazione tributaria

(art. 64 del D. Lgs. 507\1993)

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre da primo giorno del bimestre successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata denuncia di cessazione debitamente accertata.
3. La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
4. In caso di mancata o ritardata denuncia di cessazione, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:
 - a) quando l'utente, che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione, dimostri di non avere continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;
 - b) in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

ART. 12 - Riduzione di tariffe

(art. 66, commi 3 e 4 del D. Lgs. 507\1993)

1. In virtù della facoltà concessa dall'art. 66, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 507\1993, le tariffe unitarie si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

N.D.	DESCRIZIONE	RIDUZIONE %	Massima riducibilità prevista dal decreto
1	Abitazione con unico occupante	30%	1\3
2	Abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in	30%	1\3

	locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune		
3	I locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai componenti organi per l'esercizio di attività	30%	1\3
4	Utente che, versando nelle circostanze di cui al n. 2, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori dal territorio nazionale	30%	1\3
5	Agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale	30%	1\3

2. Le riduzioni tariffarie di cui sopra sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/1993.
4. La riduzione di cui al precedente punto 3 della tabella:
 - a) compete soltanto quando l'uso stagionale o non continuativo ma ricorrente risulti dalla licenza o dall'autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione unitamente a dati relativi alla licenza o autorizzazione in suo possesso.
5. Nel caso di denuncia integrativa o di variazione, la riduzione si applica dall'anno successivo.
6. L'Ufficio tributi è comunque tenuto a verificare se l'attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità e durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione.

Art. 13 - Agevolazioni

(art. 67, comma 1 d.lgs. 507/93)

1. In applicazione dell'art. 67 del d.lgs. 507/93 sono stabilite le seguenti agevolazioni:
 - a. Esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Servizio Sociale Comunale;
 - b. Esenzione totale per locali ed aree delle associazioni che perseguono finalità di alto rilievo sociale o storico-culturale e per le quali il Comune si assume interamente le spese di gestione;
 - c. Riduzione pari al 50% a favore di nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, non cumulabile con altre agevolazioni, limitatamente alle abitazioni principali occupate da nuclei familiari a condizione che:
 - i. almeno uno degli occupanti abbia compiuto i 65 anni;
 - ii. l'ISEE del nucleo familiare in corso di validità al 1° gennaio dell'anno di riferimento della TARSU non sia superiore a 10.000,00 euro.
2. L'esenzione o riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. Il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni controlli al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni. L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengono cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute

meno le condizioni per l'agevolazione, su domanda dell'interessato e/o verifica d'ufficio. In caso di accertamento d'ufficio, per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del d.lgs. 507/93.

3. le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in Bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 14 - Riduzioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

(Art. 67, comma 2 d.lgs. 507/93)

1. Su motivata istanza dei titolari delle attività, sono concesse le seguenti riduzioni percentuali della tariffa unitaria relativa alla classe di contribuenza cui appartiene l'attività assoggettata alla tassa:
 - a. Nel caso siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 50% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, per interventi comportanti una diminuzione dei rifiuti conferiti al pubblico servizio di entità tale da comportare una riduzione del coefficiente di produttività specifica proprio della singola attività in misura pari almeno al 50% di quello assegnato alla classe di appartenenza, o un'analoga diminuzione del volume specifico del rifiuto conferito, è accordata una diminuzione della relativa tariffa unitaria pari al 50%
 - b. A favore delle attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti per composizione merceologica possibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati, a condizione che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo a interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile e che sia dimostrabile l'incidenza di quest'ultima per almeno il ___% della produzione ponderale complessiva, è accordata una riduzione della tariffa unitaria pari almeno al ___%
2. nell'ipotesi di contestuale soddisfacimento dei requisiti e delle condizioni di cui alle lettere a) e b) la riduzione tariffaria assentita può essere aumentata, previa adeguata istruttoria sulla documentazione prodotta, fino ad un massimo del ___% dell'entità della relativa tariffa unitaria.
3. ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la produzione ponderale complessiva può essere quantificata induttivamente, moltiplicando la superficie a ruolo per il coefficiente di produttività specifico attribuito alla classe di contribuenza in cui risulta inserita l'attività di che trattasi.

Art. 15 - Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio

1. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di residenza o di dimora nell'immobile a disposizione ovvero di esercizio dell'attività dell'utente o è effettuato in permanente violazione delle prescrizioni del regolamento di gestione dei RSU del Comune di Putifigari, l'utente ha diritto, fino alla regolarizzazione del servizio, ad una decurtazione del 30% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione, per raccomandata, all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 giorni successivi.
2. il responsabile dell'ufficio tributi consegna immediatamente copia della segnalazione pervenuta al responsabile dell'ufficio tecnico che, a sua volta da immediata comunicazione al gestore del servizio.
3. il responsabile del servizio tecnico comunica all'ufficio tributi entro i 30 giorni successivi, l'intervenuta regolarizzazione del servizio o le cause che l'hanno impedita.

Art. 16 - Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio

(art. 59, comma 6 d.lgs. 507/93)

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo.
2. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiara terminata la situazione di danno.
3. L'utente che abbia provveduto in proprio alla rimozione delle condizioni del precedente comma 2 ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione, da parte del Comune, di una quota della tassa ragguagliata al periodo di interruzione del servizio che, comunque, non può essere superiore al 30% di quanto dovuto per il periodo considerato.

Art. 17 - Gettito del tributo

(Art. 61 d.lgs. 507/93)

1. La tariffa della tassa è determinata, dalla giunta Comunale, in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato in applicazione delle vigenti norme nel tempo.
2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio e dovrà assicurare la copertura della spesa nella misura ed in applicazione delle norme vigenti nel tempo.
3. Ai fini della determinazione del costo dei servizi viene considerata, in virtù del combinato disposto dell'art. 31, comma 23, L. n° 448 del 23.12.1998 e comma 7 D.L. n° 392 del 27.12.2000, l'intero costo dello spezzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 7 d.lgs. n° 22 del 05.02.1997.

Art. 18 - Tariffe

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 7 e L. n° 448/98 e art. 1 comma 7 D.L. n° 392/2000, nel territorio del Comune di Putifigari continuano ad applicarsi, sino all'anno precedente all'applicazione delle tariffe del servizio di gestione del ciclo di rifiuti urbani di cui all'art. 49 d.lgs. n°22/97, i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nel 1998.

Art. 19 - Locali ed aree tassati con superficie ridotta

(Art. 62 comma 3 secondo periodo d.lgs. 507/93)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati e di rifiuti speciali non assimilabili, tossici e nocivi sono individuate le seguenti categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi:

Attività:

% di riduzione della superficie

Lavanderie a secco, tintorie non industriali

10%

Laboratori fotografici, eliografie

10%

Autoriparatori, elettrauto, distributori di carburante

10%

Gabinetti dentistici, radiologici e lab. Odontotecnici

10%

Laboratori di analisi

10%

Autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi

10%

Allestimenti, insegne

10%

Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie

10%

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento

(Art. 77 d.lgs. 507/93)

1. Per i rifiuti relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali o aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 d.lgs. 507/93. E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. la tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuito alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 10% senza alcuna riduzione di superficie nel caso di occupazione di area.
3. l'obbligo di denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare contestualmente alla tassa ovvero al canone di occupazione temporanea di spazi e ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione con il medesimo modello di versamento, in conto corrente postale di cui all'art. 50 del d.lgs. 507/93. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
4. In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

CAPO IV DENUNCE-ABBUONI

Art. 21 - Denunce

(art. 70 d.lgs. 507/93)

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del comune è redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune, contenenti le indicazioni di cui al terzo comma dell'art. 70 del D.lgs. n. 507/1993, e deve essere presentata dal contribuente direttamente o a mezzo del servizio postale, all'ufficio tributi del comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione e detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati e dal rappresentante legale o negoziale.
2. Per le denunce presentate per raccomandata, vale la data del timbro postale di spedizione. 3 Nel medesimo termine e con le stesse modalità devono essere presentate le denunce di variazione. 4 Non sono valide, agli effetti del presente articolo, le denunce anagrafiche prescritte dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n 223 fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafico di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei comuni precedenti.
3. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni e che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.

Art. 22 - Denuncia di variazione

(art. 77 del D. lgs. N 507/1993)

1. La denuncia di cui all'art. 25, primo comma, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25, ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14.

Art. 23 - Riscossione del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni alternativi

1. La riscossione spontanea del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni sarà effettuata a mezzo ruoli nei limiti e con le modalità previste dal combinato disposto degli art. 72 del D. lgs 15 novembre 1993, n 507 e 32 del D. LGS 26 FEBBRAIO 1999, N 46.

Art. 24 - Modalità dei rimborsi

(Artt. 59 e 75 del D. lgs. n 507\1995)

1. I rimborsi spettanti al contribuente per i casi previsti nel 6° comma dell'art. 75 del D. lgs. 507\1993 ed il pagamento degli interessi dovuti sono operati mediante riduzione dell'importo iscritto a dolo, disposta direttamente dal funzionario responsabile dell'organizzazione e gestione del tributo nei termini indicati nell'art. 75 del D.lgs n 507\1993.
2. La riduzione opera, fino alla concorrenza del relativo importo, sulle rate scadute e non pagate e/o su quelle a scadere.
3. I rimborsi, spettanti al contribuente, delle somme erroneamente versate in eccedenza, vengono disposte con provvedimento del funzionario responsabile nei termini previsti dall' art. 75 comma 3, del D. lgs. 15 novembre 1993, n 507

CAPO V

GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL TRIBUTO

Art. 25 - Il Funzionario Responsabile

(art. 74 del d.lgs. 507/93)

Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento è preposto un funzionario designato dalla giunta Comunale. A tale funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 14 del d.lgs. 507/93

Art. 26 - Sanzioni

(Art. 76 del d.lgs. 507/93)

1. Per le seguenti infrazioni:
 - a. Omessa o incompleta denuncia originaria o di variazione;
 - b. Denuncia originaria o di variazione risultata infedele;
 - c. Omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con questionari;
 - d. Mancata esibizione o trasmissione in atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 73 comma 3 bis del d.lgs. 507/93;trova applicazione l'art. 76 del d.lgs. 507/93 e s.m.i.
2. per gli omessi o tardivi pagamenti si applicano le norme di cui agli artt. 13 del d.lgs. 471/97 e 13 del d.lgs. 472/97.
3. per le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo il fatto che non costituisca reato, si applica, ai sensi della L. n° 689 del 24/11/1981 e s.m.i, una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 100,00.
4. la tassa giornaliera che, nel caso di uso fatto del suolo pubblico, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
5. per le violazioni alle norme di cui al d.lgs. n° 22 del 05/02/1997 e s.m.i., si applicano le sanzioni ivi previste.

Art. 27 - Lotta all'evasione

1. per assicurare un'efficace lotta all'evasione gli uffici comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - A. UFFICIO TRIBUTI

1. dovrà assicurare la conservazione delle denunce di cui al precedente articolo 25 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente"
2. la cartella del contribuente di cui al precedente punto 1 dovrà essere conservata in apposito classificatore, raggruppata per via, in rigoroso ordine crescente della numerazione civica. In apposite sezioni del classificatore saranno raggruppate le "cartelle" per le quali debbono essere apportate, per qualsiasi motivo, variazioni al ruolo;
3. dovrà essere impiantato uno "schedario del contribuente" le cui schede dovranno essere sempre tenute in ordine alfabetico e dovranno riportare i dati principali relativi all'utenza.

B. UFFICIO TECNICO

1. dovrà assicurare all'ufficio tributi ogni possibile collaborazione.

C. UFFICIO DI POLIZIA URBANA E AMMINISTRATIVA – LICENZE ED AUTORIZZAZIONI

1. dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla precedente lettera B, in occasione del rilascio di qualsiasi nuova autorizzazione o licenza.

D. UFFICIO ANAGRAFE

1. dovrà assicurare la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa;
2. tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di assistenza agli utenti.

CAPO VI

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Art. 28 - Compenso incentivante al personale addetto

1. in relazione alla potestà regolamentare stabilita dall'art. 52 del d.lgs. 446/97, può essere istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'Ufficio Tributi Comunale, un fondo speciale.
2. il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l'accantonamento del 30% delle maggiori somme riscosse per accertamento e/o liquidazioni della tassa ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

Art. 29 - Utilizzo del Fondo incentivante

1. le somme di cui al precedente art. 28, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale con apposita delibera nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a. per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra il 50% e il 70%;
 - b. per l'arredamento dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra 0% e 0% per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto, nella misura compresa fra il 30% e il 50%
2. i compensi incentivanti di cui al precedente comma 1 lett. c., saranno utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

CAPO VII

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

Art. 30 - Principi generali

Il presente capo disciplina, nel rispetto della Legge n° 212 del 27/07/2000 ed in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 4 della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

Art. 31 - Informazioni del contribuente

1. l'ufficio tributi deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. l'ufficio tributi deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei ogni atto che dispone sull'organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

Art. 32 - Conoscenza degli atti e semplificazione

1. l'ufficio tributi assicurerà l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti saranno comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
2. l'ufficio tributi non potrà richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni dovranno essere eseguite con le modalità previste dall'art. 18, commi 2 e 3, della legge n° 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.
3. l'ufficio tributi dovrà informare il contribuente di ogni fatto e circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito, ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.
4. i modelli di denuncia, le istruzioni ed ogni altra comunicazione saranno tempestivamente messi gratuitamente a disposizione dei contribuenti.
5. prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della denuncia o degli atti in possesso, l'Ufficio Tributi avrà cura di richiedere al contribuente, anche a mezzo servizio postale, chiarimenti o a produrre i documenti mancanti, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura sarà eseguita anche in presenza di un minore rimborso del tributo rispetto a quello richiesto.

Art. 33 - Motivazione degli atti. Contenuti

1. gli atti emanati dall'ufficio tributi devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
2. gli atti devono, comunque, indicare:
 - a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento
 - b. l'organo o autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela
 - c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili
3. sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi deve essere riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione

Art. 34 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori dei contribuenti

1. i rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del comune stesso.
3. le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta.

Art. 35 - Interpello del contribuente

1. ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro 30 giorni, circostanze e specifiche istanze di interpello, concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. la risposta scritta e motivata del comune, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.
3. limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.

CAPO VIII – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 36 - Accertamento con adesione

(D. lgs. N° 218 del 19/06/1997)

1. è introdotto in questo comune, ai sensi del d.lgs. n° 218/97, per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile dei cui al precedente art. 28.
3. l'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 37 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. il responsabile dell'ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione
 - b. il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione
2. trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i 30 giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto davanti alla Commissione Tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. la presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e

di quelli per la riscossione dei tributi in pendenza di giudizio, per un periodo di 90 giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.

5. entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. all'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2, perde efficacia.

Art. 38 - Procedura per l'accertamento con adesione

1. l'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 36 e 37, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. la definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutte le superfici cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. La superficie definita vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai locali o aree oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli locali o aree contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Art. 39 - Atto di accertamento con adesione

1. l'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun locale o area tassabile, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione dei maggiori tributi, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. la sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare del maggior tributo, è ridotta al 50%.

Art. 40 - Adempimenti successivi

1. il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito in numero di 4 rate trimestrali dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 39, con le modalità di cui al precedente art. 23.
2. le somme dovute, a richiesta del contribuente, possono essere ulteriormente rateizzate in un massimo di numero 0 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1.
3. non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. in caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare del tributo concordato, il contribuente:
 - a. perderà il beneficio della riduzione della sanzione
 - b. dovrà corrispondere gli interessi nella misura determinata nel tempo per ogni semestre compiuto, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

Art. 41 - Perfezionamento della definizione

La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 40, comma 1, con l'ulteriore sottoscrizione di cui al successivo comma 2.

CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 42 - Disposizioni finali

Il presente regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia ed è efficace, per tutti gli atti e adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dal 1° gennaio dell'anno in cui sono state approvate le modifiche ed integrazioni.

Art. 43 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 241/90, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 44 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento, entra in vigore con effetto dal 1° gennaio 2004, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni, per le quali si richiama il precedente articolo 42.

Art. 45 - Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le leggi nazionali e regionali, i regolamenti nazionali, regionali e comunali.

Art. 46 - Rinvio dinamico

1. le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali
2. in tali casi, in attesa di formale modifica del presente Regolamento, si applica la normativa sopra indicata.

Art. 47 - Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge n° 675 del 31.12.1996 e s.m.i.